

**Zeitschrift:** Action : Zivilschutz, Bevölkerungsschutz, Kulturgüterschutz = Protection civile, protection de la population, protection des biens culturels = Protezione civile, protezione della popolazione, protezione dei beni culturali

**Herausgeber:** Schweizerischer Zivilschutzverband

**Band:** 50 (2003)

**Heft:** 7

**Artikel:** Allarme e informazione all'attenzione della popolazione in caso di pericolo imminente

**Autor:** [s.n.]

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-369795>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 22.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**



## NUOVA ORDINANZA

# Allarme e informazione all'attenzione della popolazione in caso di pericolo imminente

**UFPP. Il 1° gennaio 2004 entrerà in vigore la nuova Ordinanza concernente il pre-allarme, l'allarme e la diffusione di istruzioni di comportamento presso la popolazione. Essa prevede anche una riduzione dei segnali d'allarme emessi dalle sirene.**

Nell'ambito della riforma della Protezione della popolazione è stato preso in esame anche il settore dell'allarme. Il capitolo 2 dell'Ordinanza sulla protezione civile, valida fino alla fine del 2003, è stato estratto per essere approfondito nella nuova Ordinanza sull'allarme (OAll). Questa ordinanza disciplina il preallarme, l'allarme e la diffusione di istruzioni di comportamento presso la popolazione in caso di pericolo imminente. Inoltre, definisce l'organizzazione e le competenze in seno al settore dell'allarme.

## Distinzione fra preallarme e allarme

L'ordinanza ha anche lo scopo di spiegare i termini utilizzati dagli specialisti. Distinguiamo ad esempio fra preallarme e allarme. Il preallarme è una comunicazione trasmessa con sufficiente anticipo agli organi competenti per avvisarli di possibili pericoli o minacce. Esso permette di realizzare la prontezza operativa degli organi interessati.

L'allarme vero e proprio (all'attenzione della popolazione) viene successivamente dato per mezzo di sirene che emettono segnali acustici. Questi segnali esortano la popolazione ad adottare il comportamento corretto.

## Riduzione a due segnali d'allarme

La nuova Ordinanza sull'allarme prevede anche una semplificazione: a partire dal 2004

la popolazione verrà di principio allarmata tramite il segnale di «Allarme generale», mentre i segnali di «Allarme C» e «Allarme radioattività» verranno soppressi. Il segnale di «Allarme generale» è un suono modulato continuo che esorta la popolazione ad accendere subito la radio. In caso di pericolo imminente, le autorità diffondono infatti via radio le istruzioni di comportamento, i comunicati ufficiali e le informazioni.

La tendenza a ridurre i segnali d'allarme a uno solo è riscontrabile in tutta Europa. La Svizzera mantiene però anche il segnale di «Allarme acqua», vista la presenza di numerosi bacini artificiali sul suo territorio. Questo segnale concerne solo le zone a rischio e consiste in dodici suoni continui e gravi emessi ad intervalli di dieci secondi. In caso di pericolo, esorta la popolazione ad abbandonare immediatamente la regione a valle di un impianto d'accumulazione. Ciò si rende necessario in caso di rottura di una diga o di uno straripamento.

## 7750 sirene in tutto il Paese

Si parte dal presupposto che in caso di pericolo sia possibile dare l'allarme ad oltre il 99,5% della popolazione svizzera per mezzo di sirene fisse e mobili. In caso effettivo, gli abitanti di case discoste vengono avvisati per telefono. Per garantire che i segnali raggiun-



**Il 4 febbraio 2004 verranno testate anche le sirene per dare l'allarme acqua.**

## La nuova prova delle sirene comprende l'allarme acqua

**UFPP. Il 4 febbraio 2004 ha luogo la tradizionale prova annuale delle sirene. Per la prima volta verranno azionate in tutta la Svizzera anche le sirene per dare l'allarme acqua.**

Basandosi sulla nuova Ordinanza sull'allarme, l'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) ha emanato le nuove istruzioni sullo svolgimento delle prove delle sirene. La prova delle sirene verrà effettuata anche in futuro il primo mercoledì del mese di febbraio. Alle ore 13.30 del giorno previsto, nel 2004 il 4 febbraio, tutte le sirene fisse e mobili della protezione civile emetteranno il segnale di «Allarme generale». In caso di necessità, la prova delle sirene potrà essere ripetuta fino alle ore 14.00.

Alle ore 14.15 dello stesso giorno, tutte le sirene per l'allarme acqua emetteranno il segnale di «Allarme acqua». In caso di necessità, la prova potrà essere ripetuta fino alle ore 15.00. Alcuni Cantoni svolgevano già in precedenza le due prove nello stesso giorno, ora la doppia prova sarà coordinata a livello nazionale. Questa procedura permette di semplificare l'informazione all'attenzione della popolazione.

## Nuovi spot televisivi

La prova delle sirene viene effettuata soprattutto per controllare la prontezza operativa delle sirene e delle installazioni tecniche di trasmissione. Essa permette di garantire che in caso di pericolo sia possibile dare tempestivamente l'allarme a tutta la popolazione. L'esperienza dimostra che ogni anno l'1-2 per cento delle sirene non funzionano. Grazie al controllo ed alle successive riparazioni, si assicura un elevato grado di funzionamento.

Le autorità sfruttano la prova delle sirene anche per informare la popolazione sul comportamento corretto da adottare in caso di pericolo. In occasione di questi cambiamenti, l'UFPP ha prodotto in collaborazione con il Servizio cinematografico dell'esercito tre nuovi spot televisivi molto divertenti. Gli spot del regista Jürg Ebe verranno trasmessi sui canali televisivi nazionali e privati prima della prova delle sirene.



gano la popolazione, le 7750 sirene vengono testate periodicamente. L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) effettua la prova annuale delle sirene in collaborazione con i Cantoni, i Comuni e dal 2004 anche con gli esercenti degli impianti d'accumulazione (vedi articolo seguente).

#### **Collaborazione fra le autorità**

Nel campo dell'allarme è richiesta una collaborazione stretta e coordinata fra le autorità. La nuova ordinanza stabilisce quindi

anche chi è responsabile per il funzionamento dei mezzi per dare l'allarme, per l'azionamento delle sirene e per l'informazione all'attenzione della popolazione. Di regola, l'ordine di emettere il segnale d'allarme viene impartito dalla Centrale nazionale d'allarme (organo dell'UFPP). Ogni autorità competente ha però la possibilità ed il diritto di azionare di propria iniziativa le sirene in caso di sinistri locali e regionali. L'allarme acqua viene emesso dagli esercenti degli impianti d'accumulazione. In caso di allarme, e in particolare di

falso allarme, si deve informare immediatamente la polizia cantonale. Secondo la nuova Legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, la Confederazione si assume le spese per la realizzazione dei sistemi d'allarme. La pianificazione dettagliata dei sistemi compete ai Cantoni, mentre la manutenzione e l'esercizio sono a carico dei Comuni. I sistemi per dare l'allarme acqua costituiscono un'eccezione: la manutenzione e la prontezza operativa incombono agli esercenti degli impianti d'accumulazione. □

## **1.1.2004: al via la nuova protezione della popolazione**

DDPS. Il Consiglio federale ha decretato, il 4 novembre, l'entrata in vigore della nuova Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) per il 1° gennaio 2004. In occasione della votazione del 18 maggio 2003 il popolo svizzero aveva approvato la riforma della protezione della popolazione con una maggioranza di quattro quinti. La realizzazione della riforma è ora essenzialmente nelle mani dei Cantoni.

La riforma della protezione della popolazione regola la collaborazione fra le cinque organizzazioni partner: polizia, pompieri, sanità pubblica, servizi tecnici e protezione civile. Un sistema coordinato d'intervento garantirà

una migliore protezione della popolazione, in particolare in caso di catastrofi e altre situazioni d'emergenza.

Nella prima parte della nuova legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile sono disciplinate la collaborazione e la ripartizione delle competenze tra le organizzazioni partner. La seconda parte contiene le disposizioni concernenti la protezione civile. Per legge, le altre organizzazioni partner sono di competenza cantonale. Il fatto che in futuro la protezione civile sarà impiegata principalmente per far fronte a catastrofi e altre situazioni d'emergenza permette di ridurre a 120 000 gli attuali 280 000 militi.

La nuova legge introduce una chiara ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: in futuro la Confederazione si occuperà in particolare degli aspetti concettuali e delle attività di coordinamento, e si assume la responsabilità per eventi di portata nazionale. In linea di principio, però, sono i Cantoni i responsabili della protezione della popolazione. Per questo godranno di un più ampio margine di manovra nel campo della protezione civile. I Cantoni stanno adattando leggi e strutture cantonali alle nuove esigenze.

Il 18 maggio 2003 il popolo svizzero ha approvato la riforma con l'80,5 % dei voti. □


### **PROTEZIONE CIVILE**

#### **RECLUTAMENTO**

## **Stivali da combattimento per la PCI**

**UFPP.** Per prestare interventi in caso di catastrofe ed altre situazioni d'emergenza, è necessario portare un abbigliamento adeguato. L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) ha perciò deciso di consegnare, a partire dal 2004, stivali da combattimento ai militi della protezione civile.

Le calzature inadeguate possono essere causa di molti infortuni, come è stato riscontrato durante gli interventi prestati dalla protezione civile per far fronte ai danni causati dall'uragano Lothar. In occasione del reclutamento verranno perciò consegnati



**Dal 2004, in occasione del reclutamento verranno consegnati stivali da combattimento non solo ai militari, ma anche ai militi della protezione civile.**

stivali da combattimento non solo ai militari, ma anche ai militi della protezione civile. Saranno esclusi dalla consegna degli stivali i militi incorporati nel personale di riserva.

Per il servizio riparazioni è stato trovato un accordo con l'Ufficio federale delle intendenze

delle Forze terrestri. I militi della protezione civile potranno sostituire gratuitamente gli stivali difettosi presso l'arsenale. Essi saranno però responsabili per la manutenzione dei loro stivali.

#### **Consegna di occhiali**

I reclutandi vengono sottoposti anche ad un esame della vista. A partire dal 2004, verranno consegnati occhiali non solo ai militari, ma anche ai militi della protezione civile con difetti visivi. Anche in questo caso si tratta innanzi tutto di ridurre il rischio d'infortunio. I risultati dell'esame della vista verranno trasmessi alla RUAG che spedisce gli occhiali montati direttamente ai militi della protezione civile.

Non verranno consegnati occhiali ai militi della protezione civile reclutati prima del 2004 o incorporati nel personale di riserva. Fanno eccezione a questa regola gli specialisti AC già incorporati, poiché durante l'istruzione necessitano d'occhiali adattati alla maschera di protezione. □